



Quaderno SPP - 1/01

*GUIDA ALLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE
CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO
DEGLI ARREDI, DEI RIVESTIMENTI
E DEI MOBILI IMBOTTITI*

*a cura di:
Ing. Stefano Grimaz
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione*

Quaderni del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell'Università degli Studi di Udine



Edizione: 1.0 - ottobre 2001



Guida alla corretta acquisizione della documentazione comprovante le caratteristiche di reazione al fuoco degli arredi e rivestimenti

Introduzione al problema della reazione al fuoco dei materiali

Molte attività sono soggette per legge al controllo dei Vigili del fuoco e devono rispettare specifiche Regole Tecniche di prevenzione incendi. Tra le varie prescrizioni dettate dalle norme viene quasi sempre contemplata la voce "Reazione al fuoco dei materiali".

È pertanto opportuno prima chiarire in modo semplice il concetto di reazione al fuoco e poi illustrare i criteri per procedere ad una corretta acquisizione della documentazione comprovante le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.

Per **reazione al fuoco** si intende il "grado di partecipazione di un materiale al fuoco al quale è sottoposto"; in relazione a tale caratteristica i materiali vengono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

La reazione al fuoco valuta pertanto la maggiore o minore propensione che un materiale ha di partecipare ad un principio d'incendio.

È appena il caso di far notare la sostanziale differenza esistente fra reazione al fuoco e resistenza al fuoco ove, con il secondo termine si intende "l'attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare in tutto o in parte la stabilità (R), la tenuta (E) e l'isolamento (I)".

La **resistenza al fuoco** valuta pertanto la maggiore o minore capacità di un elemento costruttivo a resistere nel tempo al fuoco ed ai suoi effetti (fumo, calore, ecc.).

In altri termini si può dire che la reazione al fuoco di un materiale indica il contributo che lo stesso può dare allo sviluppo ed alla propagazione di un incendio mentre la resistenza al fuoco indica il tempo per il quale un elemento da costruzione coinvolto in un incendio conserva le sue funzioni protettive (R,E,I).

Pertanto la reazione al fuoco assume particolare rilevanza nella fase di insorgenza e di prima propagazione di un incendio mentre la resistenza al fuoco assume rilevanza nella fase successiva, quando emerge la necessità di opporre resistenza" agli elementi aggressivi che lo caratterizzano.

In Italia la regolamentazione della reazione al fuoco è basata su tre stadi: le prove, la classificazione, le prescrizioni di impiego.

Le prove e la classificazione sono regolamentate dal D.M. 26 giugno 1984, mentre le prescrizioni d'impiego, che indicano quali materiali (in base alla loro reazione al fuoco) possono essere impiegati nelle singole applicazioni, caso per caso, ed uso per uso, sono contenute, nelle specifiche Regole Tecniche di prevenzione incendi applicabili.

■ metodi di prova messi a punto in Italia, per mezzo di una sperimentazione interlaboratorio (Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno e Laboratori dell'industria privata) successivamente introdotti nella normativa ufficiale, sono idonei a fornire informazioni sulla reazione al fuoco dei materiali nella fase di innesco (riprodotta in laboratorio con una piccola fiamma su una provetta a temperatura ambiente) e nella fase di prima propagazione dell'incendio (riprodotta in laboratorio con l'azione combinata sulla provetta, di una fiamma e di una sorgente di calore radiante).

Come già indicato in premessa le classi (0, 1, 2, 3, 4, 5) previste dalle norme sono in ordine di incremento del grado di partecipazione del materiale alla combustione. La classe 0 riguarda i materiali incombustibili.

Maggiore è la partecipazione del materiale al processo di combustione, ovvero il grado di pericolosità, più elevata è la sua classe di reazione al fuoco.

Indicativamente le classi di reazione al fuoco dei materiali ammessi normalmente dalle normative vigenti possono essere associate alle seguenti proprietà:

- | | |
|-----------|--|
| Classe 0: | materiale incombustibile |
| Classe 1: | materiale difficilmente combustibile e con propagazione di fiamma molto lenta |
| Classe 2: | materiale mediamente infiammabile e con propagazione di fiamma molto lenta |
| Classe 3: | materiale facilmente infiammabile e con media velocità di propagazione di fiamma |

Le classi di uso più comune sono: 0, 1 e 2 poiché gli altri materiali, facilmente infiammabili, appartenenti alle classi 3, 4 e 5, vengono vietati per la loro evidente pericolosità.



Il rispetto delle norme di prevenzione incendi impone un uso appropriato, sia nei criteri di scelta dei singoli materiali sia nelle modalità applicative relative ad ognuno di essi.

I criteri generali ai quali si sono ispirate le Autorità Nazionali possono sinteticamente riassumersi come segue:

- a. la regolamentazione dipende dal tipo di edificio e dalla sua **utilizzazione**. Per semplificare, le prescrizioni sono **più severe** per gli edifici di grande altezza o per locali aperti al pubblico, sono invece **più leggere** o addirittura inesistenti ad esempio per costruzioni unifamiliari;
- b. i materiali di migliore classificazione vengono prescritti lungo i percorsi di esodo e per i soffitti ove la loro presenza può determinare una pericolosità maggiore;
- c. per le pareti, ove la loro pericolosità è minore, le prescrizioni tengono particolarmente conto del tipo di posa in opera (materiali incollati su supporto incombustibile, appoggiati su supporto incombustibile, appoggiati su supporto incombustibile con interposizione di falda, feltro, mollettone, ecc. del quale sono note la denominazione commerciale e le caratteristiche chimico-fisiche, tesati, ecc.);
- d. i materiali di peggiore classificazione vengono ammessi per le pavimentazioni ove la loro pericolosità è più bassa.

A tutela della sicurezza delle persone e del consumatore relativamente alla reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo il Ministero dell'Interno ha provveduto e provvede a "testimoniare" il possesso dei particolari requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi tramite l'emissione di formali "Atti di omologazione" (di validità quinquennale) che vengono rilasciati ai produttori sulla base del certificato di reazione al fuoco rilasciato dal laboratorio che ha eseguito le prove sul prototipo e della scheda tecnica riportante le caratteristiche tecniche del prodotto testato.

Copia di tale Atto di omologazione deve accompagnare ogni fornitura di materiale assieme alla dichiarazione di conformità del produttore.

■ documenti che attestano le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali

■ prodotti quali moquettes, rivestimenti, tendaggi, mobili imbottiti, materassi, etc. per poter essere installati o usati nelle attività soaette alle norme di prevenzione incendi devono essere oventivamente approvati, aualora le norme stesse richiedano per tali materiali specifici reausiti di reazione al fuoco.

La procedura di approvazione può essere divisa in due parti. La prima consiste nella "prova" del prodotto presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno (certificazione) e la seconda fase nel rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omoloaazione).

Approvazione di tipo

E' un documento che esprime la conformità al certificato di prova e alle norme di riferimento e che autorizza il produttore a commercializzare in ambito nazionale il prodotto stesso. E' un documento che viene rilasciato dal Ministero dell'Interno (Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) attraverso il controllo tecnico-amministrativo del certificato di prova comprensivo della relazione tecnica e della documentazione riguardante l'impresa. Senza questo atto il prodotto non può essere commercializzato.

Gli estremi di approvazione e la data del rilascio dovranno essere indicati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dal produttore che in questo modo si assume la responsabilità della conformità del prodotto al prototipo certificato. Gli atti di approvazione hanno una durata di cinque anni e vengono rinnovati previa richiesta del produttore che con apposita istanza al Ministero dell'Interno attesta che nessuna modifica è stata apportata nel frattempo rispetto al prototipo certificato e approvato.

Omoloaazione

L'omologazione deve essere considerata come un documento che autorizza la commercializzazione e l'installazione del prodotto allo stesso modo che l'approvazione di tipo.

Non ci sono differenze sostanziali tra i due documenti. Da un punto di vista storico troviamo l'approvazione di tipo nel D.M. 31/luglio 1934 che tratta dell'istallazione e detenzione degli oli minerali fino ad arrivare al D.M. 20 dicembre 1982 che tratta delle procedure e delle prove da effettuarsi per l'approvazione degli estintori portatili d'incendio. Successivamente, i decreti emanati dal Ministero dell'interno sui prodotti antincendio fanno riferimento all'Omologazione anziché all'approvazione di tipo che viene definita dall'Art. 2 del D.M. 26 giugno 1984 come:

"Procedura Tecnico Amministrativa con la quale viene provato il prototipo del materiale, certificata la sua classe (di reazione al fuoco), ed è emesso, da parte del Ministero dell'Interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima dell'immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi".



Anche gli atti di omologazione hanno una durata di cinque anni e vengono rinnovati previa richiesta del produttore che con apposita istanza al Ministero dell'Interno attesta che nessuna modifica è stata apportata nel frattempo al prodotto rispetto al prototipo certificato e omologato.

Le prove effettuate secondo criteri e metodi codificati servono a verificare la rispondenza del prodotto (es. estintore) a determinati standard di riferimento oppure (come nel caso di arredi, rivestimenti, materassi, ecc.) mirano a definire le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali nelle loro condizioni di impiego.

Reazione al fuoco dei materiali: acquisto e posa in opera

L'incendio, oltre ad essere un evento che per sua natura consuma risorse economiche, è altresì fonte di gravi responsabilità che possono coinvolgere sia il responsabile diretto dell'evento dannoso (il quale può incorrere in provvedimenti sanzionatori di natura penale), sia altri soggetti ai quali la legge impone particolari cautele. In questo senso, attesa altresì la rilevanza sociale che assume il problema della sicurezza dei materiali di arredo e rivestimento in certe attività, la normativa vigente in materia di sicurezza antincendio ha posto al centro del sistema anche la professionalità del produttore, del rivenditore e dell'installatore.

Quando l'evento dannoso, determinato da errori nell'opera di installazione, si verifica in ambienti destinati all'esercizio di una attività, oltre all'evidente responsabilità dell'installatore che sarà chiamato a rispondere dei danni cagionati al committente e di quelli subiti da altri soggetti, potrà sorgere una parallela responsabilità del proprietario o del gestore dell'attività e di chi ha effettuato gli acquisti in modo improprio.

■ materiali acquistati devono pertanto possedere le caratteristiche previste dalla legge e devono essere acquisita tutta la documentazione necessaria ad attestare tale rispondenza. L'obbligo imposto all'impresa installatrice di rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la corretta posa in opera dei materiali aggrava la posizione dell'installatore. Diviene quindi importante che nella scelta dell'installatore cui affidare le operazioni di posa in opera dei materiali il committente tenga conto anche della sua serietà e professionalità. Il problema della resistenza al fuoco e della reazione al fuoco sono in genere gestiti direttamente dal progettista in sede di stesura capitolato e dal direttore dei lavori in corso d'opera. Nelle attività già in esercizio spesso però accade che alcuni materiali vengano acquistati direttamente dalla funzione aziendale dedicata agli acquisti e approvigionamenti (si pensi all'acquisto di arredi, materassi, tendaggi, ecc.) la quale agisce seguendo le specifiche tecniche dettate dagli uffici tecnici che poi seguiranno la parte relativa alla posa in opera. A tale funzione è demandato anche il compito di acquisire tutta la documentazione necessaria ad attestare le caratteristiche di reazione al fuoco richieste ai fini antincendio.



LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Definizioni

Il DM 30.11.83 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi" nonché il Decreto 26.6.84 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" definiscono la reazione al fuoco come segue:

reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati (D.M. 26 giugno 1984) alle classi 0,1,2,3,4,5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

gli stessi decreti definiscono ai fini della definizione precedente:

materiali: il componente (o i componenti variamente associato che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione,

Prodotti interessati

Le norme di prevenzione incendi possono, a seconda dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso dove vengono impiegati o installati, richiedere specifiche caratteristiche di reazione al fuoco per uno o più dei seguenti materiali (elenco non esaustivo):

biancheria

carta da parati

controsoffitti

coperte

copriletto

coprimaterasso

divani

finestre

fodere guanciali

guanciali

imbottite

lenzuola

letti imbottiti

materassi

mobili di legno

mollettone

moquette

pavimenti

piumoni

poltrone

porte camere

rivestimenti murali

salotti

sommiers

tavoli

tende

tovaglie

trapunte

Caratteristiche di reazione al fuoco richieste

Le caratteristiche di reazione al fuoco sono stabilite dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili per la specifica attività o destinazione d'uso dei locali dove il prodotto viene posato o posizionato. Oppure sono richieste da specifiche prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi o wero possono essere proposte da un progettista della sicurezza antincendio di una attività.

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali richieste dalle norme possono essere diverse a seconda del tipo di attività svolta o delle destinazioni d'uso dell'ambiente in cui venano installati i materiali.

Quindi ATTENZIONE: Lo spostamento di beni (arredi, rivestimenti, mobili imbottiti) in ambienti diversi da quelli di prima posa e per i quali sono prescritte caratteristiche di reazione al fuoco di livello superiore può determinare una situazione di non conformità alle norme.

Classificazione della reazione al fuoco dei prodotti e materiali

A seconda del tipo di prodotto/materiale e della sua condizione d'impiego esistono specifiche prove standardizzate per determinare la classe di reazione al fuoco.

In particolare tali prove permettono di classificare i materiali nelle seguenti classi di reazione al fuoco:

prodotti/materiali non imbottiti: 0, 1, 2, 3

per i mobili/arredi imbottiti: 1 IM, 2 IM, 3 IM



La prova avviene in laboratori ufficiali riconosciuti dal Ministero dell'Interno. Il produttore richiede di sottoporre a prova un prototipo del proprio prodotto. Il Laboratorio ufficiale esegue la prova sul prototipo nelle condizioni d'impiego indicate dal produttore e rilascia allo stesso un certificato di prova. Qualora il prodotto venga poi commercializzato in esemplari simili a quello provato il produttore deve richiedere al Ministero dell'Interno l'atto di omologazione del prototipo di prova. Questo documento autorizza il produttore a riprodurre altri elementi/prodotti conformi al prototipo provato e ad estenderne la classificazione.

Obblighi del produttore e dei rivenditori intermedi

Il produttore

È tenuto, peraltro ai sensi di Legge, a riprodurre esattamente il prototipo omologato, per quanto riguarda le sue caratteristiche di reazione al fuoco - meglio descritte nell'atto **di omologazione** che sarà sempre e SOLO redatto su CARTA INTESTATA DEL MINISTERO DELL'INTERNO - delle qualità del suo prodotto.

Ne darà attestato fornendo sempre, sotto la propria responsabilità civile e penale, come prescrive l'art. 2 punti 2.6 / 2.7 del D.M. 26 Giugno 1984, la **dichiarazione di conformità** del materiale fornito a quello di cui **all'atto di omologazione**, nella quale indicherà in modo inequivocabile anche gli estremi della fattura o della bolla di accompagnamento, cosicché emerga con chiarezza anche il quantitativo di materiale consegnato e si possa associare in maniera univoca l'oggetto della dichiarazione ai prodotti effettivamente forniti.

nel caso di presenza di *rivenditori intermedi*:

questi devono fornire **una dichiarazione di conformità al campione omologato** rilasciata dal fornitore e/o rivenditori intermedi da cui si evince che il materiale commercializzato è provvisto della dichiarazione di conformità del Produttore ed è omologato dal M.I. ai sensi del DM 26.6.84 (con atto e data di cui sono riportati i relativi estremi). Tale dichiarazione deve contenere il destinatario e il quantitativo della fornitura per ogni prodotto classificato.

Valenza della documentazione

SENZA ATTO DI OMOLOGAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, NON È GIURIDICAMENTE PROVATO CHE I MATERIALI IMPIEGATI SIANO DEL TIPO PRESCRITTO.

LE AUTORITÀ DI CONTROLLO NON POSSONO ACCETTARE DOCUMENTAZIONI DIVERSE.

In pratica un prodotto che deve garantire determinate caratteristiche di reazione al fuoco è ritenuto tale se e solo se è accompagnato da tale documentazione che, pertanto, deve essere acquisita e conservata diligentemente in modo tale da associarla inequivocabilmente al bene ed essere esibita alle Autorità di Controllo qualora lo richiedano.

Precauzioni all'atto dell'ordine

È l'interessato che deve farsi parte diligente ed esigere la documentazione di Legge; cui fa comunque diritto se, nel contratto di fornitura o ordine di acquisto inserisce la clausola:

"forniti a norma di Legge secondo il D.M. 26 Giugno 1984".

nel caso la fornitura preveda anche la posa in opera:

"forniti ed installati a norma di legge secondo il DM 26.6.84"



Controllo della documentazione fornita

Gli atti di omologazione:

sono emessi solo dal Ministero dell'Interno nella forma tipo riportata in allegato

ATTENZIONE:

l'impiego e la posa in opera riportati sull'atto devono essere congruenti con quelli che si intendono effettuare. Se il prodotto/materiale viene impiegato e/o posto in opera con modalità diverse da quelle autorizzate l'installazione non è regolare ovvero l'atto di omologazione utilizzato non è idoneo a dimostrare la regolarità dell'applicazione;

la validità del certificato di omologazione è di 5 anni dalla data di rilascio (vedi punto 2 esempio allegato) qualora la data sia anteriore a quella della data attuale meno 5 anni l'atto, per essere valido deve essere rinnovato con timbro autentico del Ministero dell'interno (solitamente tale rinnovo viene riportato sul retro dell'omologazione iniziale). Un esempio di rinnovo è riportato nell'allegato 2.

Atti di omologazione scaduti e non rinnovati sono privi di valore legale.

ESEMPIO DI ATTO DI OMOLOGAZIONE:

MINISTERO DELL'INTERNO
 Ufficio Attività e Normative
 Speciali di Prevenzione Incendi

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE,

"omissis"

SI OMOLOGA

Con il numero di codice FI851D20D1IM00001 il prototipo del manufatto denominato "MATERASSO STAR CONFORT S.E." prodotto dalla ditta MAGNIFLEX SPA di Prato (FI).

"omissis"

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MAGNIFLEX S.p.A. (o altro segno distintivo);
 - ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
 - CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I IM (UNO 1 EMME);
 - CODICE: FI851D20D1IM00001;
 - IMPIEGO: MATERASSO;
 - MANUFATTURA: METALMECCANICA S.p.A. ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1904

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto n. 26 giugno 1984.

Roma, 17 NOV. 1992

Fasc. 4190 sott. 105

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 (Dott. Ing. Paolo ANTONIOTTI)

1. Attenzione al tipo di impiego ed al tipo di posa in opera per cui il prodotto/materiale è stato omologato. Un impiego o una posa diversi da quelli riportati sull'atto stesso inficiano la regolarità dell'installazione
2. Attenzione alla validità dell'atto di omologazione. La validità è di 5 anni e deve essere rinnovata con timbro del Ministero. Nel caso riportato sopra l'atto ha validità fino al 17 novembre 1997. Senza rinnovo quindi il documento sopra riportato NON HA VALIDITÀ LEGALE se utilizzato alla data odierna.



ESEMPIO DI ATTO DI OMOLOGAZIONE RINNOVATO:

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 Ispettorato Attività e Normative
 Speciali di Prevenzione Incendi

Mod. 3 PC
 (ex Mod. 863)

Fronte

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
 VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";
 VISTA l'istanza presentata dalla ditta "MAZZON SALOTTI S.n.c." sita in via Olanda, 95 - 30017 LIW DI JESOLO (VE), produttrice del manufatto denominato "INCONIRO ADRI", per ottenere l'omologazione del manufatto stesso ai fini della prevenzione incendi;
 VISTO il certificato di reazione al fuoco n°158 emesso per il predetto manufatto dal L.A.P.I. di G. BORSIRI e C di Calenzano (FI);
 VISTA la scheda tecnica ed i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta MAZZON SALOTTI S.n.c.;

S I O M O L O G A

con il numero di codice VE097820811M00005 il prototipo del manufatto denominato "INCONIRO ADRI" prodotto dalla ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. di LIW DI JESOLO (VE), ai fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO I E (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del manufatto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE Ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I W (UNO I EMME);
- CODICE: VE097820811M00005;
- MANUFATTO: POLIRONA;
- MANUTENZIONE: METODO " D " ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 7 maggio 1986

Fasc. 4190 sott. 123

IL DIRETTORE GENERALE
 (Gomez y Salona)

NELLO SPEDIRE L'ATTO DI OMOLOGAZIONE E' NECESSARIO
 SPECIFICARE NELLA SUA INTERNA COPERTURA

Retro

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 Ispettorato Attività e Normative
 Speciali di Prevenzione Incendi

Codice Omolog. VE097820811M00005 7/5/86

VALIDITA' RINNOVATA AL 7/5/06

L'USR GEN. D'ATO
 (Gomez y Salona)

ATTENZIONE:
 il rinnovo indica la nuova data di scadenza che può essere anche oltre i 5 anni della data della precedente scadenza. E' importante che nel timbro del rinnovo sia riportato il codice dell'atto al quale il rinnovo si riferisce.

Come si nota anche l'atto di omologazione sopra riportato, alla data odierna (ottobre 2001), non ha più validità legale. Dovrebbe infatti esserci un altro timbro di rinnovo la cui scadenza sia posteriore alla data in cui tale certificato viene utilizzato (oltre settembre 2001).



la dichiarazione di conformità:

la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore deve riportare i dati previsti dall'atto di omologazione ossia:

DITTA PRODUTTRICE
ANNO DI PRODUZIONE
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
CODICE
IMPIEGO
POSA IN OPERA (*se presente*)
MANUTENZIONE

indicazione dell'oggetto della fornitura (es: n. 210 – duecentodieci- poltroncine)

deve essere consegnata in copia originale (diffidare delle dichiarazioni fornite in fotocopia).

Le copie dell'atto di omologazione è bene che siano sempre munite di timbro della ditta in originale della ditta o del soggetto che rilascia la dichiarazione.

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

MAGNIFLEX S.P.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente **dichiariamo**, sotto la **ns/ completa responsabilità**, che il "MATERASSO" di ns/ produzione denominato:

"MATERASSO STAR CONFORT S.E."

fornitovi nelle quantità di **cui ns/ Fatt. (o B.A.M.) n.** del
ha le seguenti caratteristiche:

- anno di produzione:
- Classe di reazione al fuoco: 1 IM (Uno Iemme)
- impiego: materasso
- manutenzione: Metodo "D" allegato A 1.6 al D.M. 26/6/1984

ED E' CONFORME AL TIPO OMOLOGATO DAL; MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GBNERALE
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI CON IL NUMERO DI CODICE F1051D20D1IM00001
IN DATA 17 NOVEMBRE 1992.

MAGNIFLEX S. P. A.

La dichiarazione deve identificare in modo univoco il materiale o il prodotto fornito al quale è riferito l'atto di omologazione che viene allegato alla dichiarazione in copia con timbro in originale della ditta (in questo caso la Magniflex) In particolare deve richiamare i punti essenziali dell'atto: anno di produzione, classe di reazione al fuoco, impiego, posa in opera (*se presente*), manutenzione ed il numero di codice dell'atto di omologazione a cui si riferisce ed allegato in copia alla dichiarazione di conformità.



dichiarazione/i di conformità rilasciate dai rivenditori intermedi:

le caratteristiche della dichiarazione sono le stesse di quella rilasciata dal produttore. Varia eventualmente solo l'oggetto della sub-fornitura. Ad esempio il produttore fornisce 200 poltroncine al rivenditore, il rivenditore fornisce ad un soggetto terzo solo 50 poltroncine. Il rivenditore fa una dichiarazione di conformità all'atto di omologazione che gli è stato consegnato dal produttore all'atto della fornitura indicando l'oggetto della sua fornitura. La dichiarazione è indirizzata all'acquirente e sottoscritta dal venditore. Alla dichiarazione allega, in copia da lui timbrata in originale, l'atto di omologazione e le dichiarazioni di conformità dei passaggi precedenti (in ogni caso fino al produttore).

ATTENZIONE:

All'atto della fornitura tra produttore e rivenditore e tra rivenditore e rivenditore si ha una sorta di "passaggio di testimone". Ognuno di questi passaggi deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità sottoscritta dal cedente e indirizzata al destinatario che a sua volta può divenire cedente.

L'utilizzatore finale deve ricostruire (e quindi acquisire) a ritroso tutta la catena delle dichiarazioni di conformità controllando la rispondenza destinatario e firmatario fino ad arrivare alla dichiarazione del produttore.

Corretta posa in opera e validità della documentazione

Alla voce "POSA IN OPERA:" sono riportati i tipi di posa in opera (appoggiato, incollato, chiodato, sospeso, ecc.) dei diversi materiali per i quali gli stessi sono stati provati. In tale voce vengono a volte indicati anche i dati riguardanti i collanti o altre specifiche di caratterizzazione del sistema posato, es: Appoggiato su supporto incombustibile, ecc.

OGNI DIVERSO TIPO DI POSA IN OPERA (NON CONFORME A QUELLA INDICATA NELLA OMOLOGAZIONE) RENDE NON VALIDA LA DOCUMENTAZIONE E DI CONSEGUENZA IL MATERIALE NON SARÀ CONSIDERATO IDONEO DALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO.

Un esempio classico può essere desunto da quanto accade alle moquettes: un materiale del genere, omologato come pavimento NON ha la stessa reazione al fuoco se impiegato come rivestimento murale e quindi incollato alla parete.

Altrettanto dicasi per una moquette omologata con posa in opera incollata, che NON PUÒ essere poi installata semplicemente appoggiata o, peggio, con l'interposizione di un feltro come sovente accade.

Anche in questo ultimo caso è indispensabile scegliere un materiale provato con il suo sistema, completo di posa in opera, cioè provato appoggiato con l'interposizione di quel feltro, il cui nome compare nei documenti di omologazione, effettivamente impiegato al momento dell'esecuzione delle prove di reazione al fuoco.

Dichiarazione di corretta posa in opera

Il **D.M. 04/05/1998** - "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco." all'Allegato II "**Documentazione tecnica allegata alla domanda di sopralluogo**" prevede che:

<omissis>

2 - materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegati le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa,

<omissis>

Il titolare dell'Attività deve pertanto acquisire dall'installatore/posatore una dichiarazione in cui l'installatore/posatore attesta, a sua firma, la conformità della posa in opera alle modalità di impiego e posa in opera riportate nell'atto di omologazione.

L'assenza di tale dichiarazione non consente all'Autorità di Controllo di considerare completa la documentazione attestante l'idoneità dei materiali posti in opera ai fini della di reazione al fuoco. Più oltre è riportato il modello di dichiarazione di corretta posa in opera proposto dal Ministero dell'Interno.





ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON ALLEGATO ATTO DI OMOLOGAZIONE
CON VALIDITÀ LEGALE A FEBBRAIO 2002:



MESOLO, 27.01.98

SPETT.LE
ZERDQUATTROUNO SRL
PIAZZA FERRETTO 84/2
30170 VENEZIA - MESTRE

PP/ps/MI DICHI

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente dichiariamo che i mobili imbottiti di ns. fornitura commercialmente denominati " INCONTRO SK " sono conformi a quanto riportato nella fotocopia del certificato di omologazione allegata di seguito.

DITTA PRODUTTRICE	: MAZZON SALOTTI S.N.C.	
ANNO DI PRODUZIONE	: 1998	
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	: 1 IM (UNO I EMME)	
CODICE	: VES97D20D11M00010	→ codice del certificato di omologazione a cui si fa riferimento e che viene allegato
MANUFATTO	: MOBILE IMBOTTITO	
MANUTENZIONE	: METODO W ALLEGATO A 1.6 M/DM. 2.06.84	

Tutto ciò è quanto doveroso da parte ns. precisare in ottemperanza alla leggi vigenti, con particolare riferimento al D.M. del 26.06.84 e successive modifiche di cui al D.M. 28.08.84.

La validità della presente dichiarazione è limitata a :

N° 210 (DUECENTODIECI) POSTI A SEDERE → identificazione dell'oggetto della fornitura sarebbe meglio fare riferimento anche alla fattura o bolla di consegna

La presente dichiarazione viene sempre consegnata all'utilizzatore in copia originale. Si diffida, pertanto, l'utilizzo di dichiarazioni in fotocopia. Le copie del certificato in allegato, sono sempre munite di timbro della ditta in originale.

MAZZON SALOTTI S.N.C.





DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione 'di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. sita in via Meucci, 38 - 30010 JESOLO (VE). produttrice del manufatto denominato "INCONTRO/SK" per ottenere l'omologazione del manufatto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 1771-96 del 16/05/96 per il predetto manufatto dall'Istituto di Ricerche e Collaudi M. MASINI S.r.l. di TONO (MI);

VISTA la scheda tecnica ed i disegni. allegati al predetto certificato, prodotti dalla ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. di JESOLO (VE)

S I O M O L O G A

n. di codice del certificato a cui la dichiarazione di conformità deve fare riferimento

con il numero di codice VE097D2001IM00010, il prototipo del manufatto denominato "INCONTRO/SK" prodotto dalla ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. di JESOLO (VE); ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO I IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale Citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del manufatto oggetto della presenta omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MAZZON SALOTTI S.n.c. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I IM (UNO. I EMME);
- CODICE: VE097D2001IM00010;
- IMPIEGO: MOBILE IMBOTTITO;
- MANUTENZIONE: METODO " P " ALLEGATO A I.6 AL D.M. 26/6/1984

elementi che devono essere ripresi nella dichiarazione di conformità

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 18 FEB. 1997 → validità legale fino ai 17 febbraio 2002

Fasc. 4190 sott. 123

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTERALE STESERA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO (Dott. Ing. Paolo ANCILOTTI)

MAZZON SALOTTI s.n.c. di MAZZON DARIO & C. Attività sede legale: C.D.F. megarino 30018 JESOLO (Venezia) Via A. Meucci 38 - Tel. 0421-350530 R.A. Cmt. Isc. e part. IVA 00879300275

timbro della ditta in originale sulla copia di certificato di omologazione allegato alla dichiarazione



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLA CORREVA POSA I N OPERA:

MOD. DICHI. POSA IN OPERA

Rif. Pratica **VV.F. n.**

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI Ai FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO, PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

CORRETTA POSA PER MATERIALI CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO, PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA - da presentarsi in carta semplice ed in originale insieme alla richiesta di C.P.I.

Il sottoscritto **installatore** _____

domiciliato in _____ **nome** _____

_____ **n. civico** _____ **C.E.:** _____

_____ **telefono** _____ **Codice fiscale della persona fisica** _____

nella sua **qualità di** _____ **legale rappresentante, amministratore, etc.**

della **impresa** _____ **ragione sociale ditta, impresa, etc.**

con sede in _____ **n. civico** _____ **C.A.P.** _____

_____ **comune** _____ **provincia** _____ **telefono** _____

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

per l'edificio _____ **identificazione dell'edificio, esemplari, etc.**

sito in _____ **piano, locale e quanto altro necessario per una corretta individuazione**

_____ **n. civico** _____ **C.A.P.** _____

_____ **comune** _____ **provincia** _____ **telefono** _____

di proprietà di _____ **ditta, società, etc.**

con sede in _____ **n. civico** _____ **C.A.P.** _____

_____ **comune** _____ **provincia** _____ **telefono** _____

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal **fornitore/produttore** e secondo le procedure da questo indicate, in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

Per una puntuale individuazione dei singoli **prodotti e/o materiali** dal sonoscrito posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del **fornitore/produttore** ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova *.

*Certificato di prova per i **prodotti classificati** ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

_____ **Data** _____ **Firma installatore**



MOD. DICH. POSA IN OPERA

**ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA
(barrare le caselle corrispondenti)**

1	pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda a c				Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)	
	Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia	
	Classe di reazione 0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)			
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata <input type="checkbox"/> omologazione prototipo, allegata oppure <input type="checkbox"/> rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)						
2	pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc.				Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)	
	Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia	
	Classe di reazione 0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)			
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata <input type="checkbox"/> omologazione prototipo, allegata oppure <input type="checkbox"/> rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)						
3	pavimento, pareti, soffitto, ind. porta, serranda etc.				Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)	
	Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia	
	Classe di reazione 0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)			
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata <input type="checkbox"/> omologazione prototipo, allegata oppure <input type="checkbox"/> rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)						
4	pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc.				Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)	
	Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia	
	Classe di reazione 0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)			
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata <input type="checkbox"/> omologazione prototipo, allegata oppure <input type="checkbox"/> rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)						
5	pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc.				Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)	
	Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia	
	Classe di reazione 0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)			
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata <input type="checkbox"/> omologazione prototipo, allegata oppure <input type="checkbox"/> rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)						

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M.26/6/1984.

Per eventuali altri elementi si rimanda alle pagine allegare tutte siglate dallo scrivente installatore.

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina _____ tutte siglate dal sottoscritto installatore.

_____ Firma installatore

_____ Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Coniungo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del produttore ed eventuale omologazione: ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.



L'elenco **Ministeriale** delle **certificazioni** di omologazione

Il Ministero dell'Interno periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblica:
"Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'Interno nel periodo ... al periodo ... ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

La lista aggiornata delle G.U. in cui sono riportati gli elenchi è consultabile su internet al seguente indirizzo:
http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf_Sito/omologazione/elenco.asp

**MATERIALI OMOLOGATI AI SENSI DEI DD.MM.26/06/84 e D.M. 06/03/92
 ELENCO SUPPLEMENTI ORDINARI G.U.**

- 1 - G.U. n.266 del 12/11/85
- 2 - G.U. n.200 del 29/08/86
- 3 - G.U. n.22 del 28/01/87
- 4 - G.U. n.96 del 27/04/87
- 5 - G.U. n.155 del 06/07/87
- 6 - G.U. n.13 del 18/01/88
- 7 - G.U. n.221 del 20/09/88
- 8 - G.U. n.289 del 10/12/88
- 9 - G.U. n.216 del 15/09/89
- 10 - G.U. n.116 del 21/05/90
- 11 - G.U. n.17 del 21/01/91
- 12 - G.U. n.6 del 09/01/92 più errata - corregge su G.U. n. 22 del 28/01/92
- 13 - G.U. n.90 del 19/04/93
- 14 - G.U. n.152 del 01/07/93 più errata - corregge su G.U. n.188 del 12//08/93
- 15 - G.U. n.81 del 08/04/94
- 16 - G.U. n.278 del 28/11/95
- 17 - G.U. n.193 del 18/08/99
- 18 - G.U. n.152 del 16/09/00
- 19 - G.U. n.218 del 28/12/00

Esempio di stralcio dell'elenco:

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'Interno nel periodo dal 1° febbraio 1987 al 28 febbraio 1987 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 6-7-1987)

Indirizzo (secondo l'art. 28-bis/1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Colore	Protezione (secondo l'art. 28-bis/1984)	Metodo di prova	Tipologia	Data omologazione
1399) DESTRO S.p.A. ALBESMARCO (PS)	MOD. 430 MASTER CAT. G	1 IN (UNO) 1 ENNE	PG0L8DZ08L800007E42	-----	METODO D	POLTRONA	1/2/1987
1400) DESTRO S.p.A. ALBESMARCO (PS)	MOD. 450/30FT CAT. B	1 IN (UNO) 1 ENNE	PG0L8DZ08L800001E43	-----	METODO D	POLTRONA	1/2/1987
1401) DLW ITALIA S.p.A. RIVILANO	FRANZER II 3400	1 (UNO)	8181808100100004	INCOLLATO SU SUPERFICIE PORTO INCOMBUSTIBILI CON COLLANTE TIPO ADESIVILE F 57 DITTA RAPEL	METODO C e D	PAVIMENTAZIONE	2/2/1987

codice identificativo del certificato

Da questo elenco, l'utilizzatore può fare una controverifica sulla validità dell'atto trasmesso in copia evidenziando eventuali "difformità" presenti.



Materiali omologati in altri paesi della CEE

Per i materiali omologati in altri paesi della CEE è necessario fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con apposito decreto del 5.8.91

Decreto Ministeriale del 05/08/1991

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984,

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello stato membro,

a cui è seguita la sotto riportata circolare di chiarimento:

Circolare n° 18 MI.SA. del 03/08/1998

Oggetto: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.91 Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme, di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al comma 1 dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro,

La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso. La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 26.3.1985 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea,

ALLEGATO - CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991

1) esame della tipologia dei parametri misurati;

2) confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;

3) valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;

4) confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;

5) effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4 delle prove previste dal decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;



6) *attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.*

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova,

OSSERVAZIONE:

La validità legale sul territorio italiano delle certificazioni di omologazione rilasciate da altri paesi membri deve essere riconosciuta dal nostro ministero. Di fatto cioè viene riconosciuta la validità della certificazione ma il certificato di omologazione deve essere awallato dal nostro Ministero dell'Interno con apposito atto.



REAZIONE AL FUOCO DI MOBILI IMBOTTITI

Per "**Mobile imbottito**" si intende un:

"Manufatto destinato a sedersi e costituito dal rivestimento, interposti, imbottitura e struttura. Qualunque di questi componenti può mancare ad eccezione dell'imbottitura".

Per valutare la combustione in presenza o meno di fiamma e/o incandescenza dei mobili imbottiti si fa riferimento al METODO DI PROVA: CSE RF 4/83

SCODO

Il metodo fornisce un'indicazione orientativa sulla reazione al fuoco di un mobile imbottito nella fase iniziale di un incendio sotto l'azione di una sorgente di limitata entità.

CLASSIFICAZIONE

1 IM 2 IM 3 IM

precisazioni - Circolare n° 27 del 21.09.1985

La prova riguarda unicamente il materiale costituente l'imbottitura, l'interposto se previsto e il rivestimento. Sono influenti ai fini della classificazione delle poltrone:

- i materiali costituenti il fusto e/o il supporto;
- il colore e/o il disegno del tessuto di rivestimento.

ATTENZIONE:

La prova è fatta sul mobile imbottito nel suo insieme (es. poltroncina). La certificazione ha come oggetto il mobile imbottito nella sua configurazione d'insieme.

La certificazione dei singoli componenti (es. tessuto, imbottitura, interposto) provati in modo separato e in altre condizioni d'impiego (es. non applicati/montati sulla poltroncina) non sono valide per classificare la reazione al fuoco della poltroncina su cui sono utilizzati (sarebbe diversa infatti la condizione d'impiego).



CASISTICHE E DOCUMENTAZIONI PER MATERIALI

1) Materiali omologati (D.M. 26.6.1984)*

- a - Atto di omologazione (Min. Interno)
- b - Marchio di conformità (indicazione indelebile)
o dichiarazione di conformità (Produttore ed eventuali rivenditori)
- c - Dichiarazione attestante la corretta installazione in piena conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione Installatore

2) Materiali con estensione di omologazione (Circ. 27/85 - Circ. 17/87)*

- a - Atto di estensione di omologazione (Min. Interno)
- b - Marchio e/o dichiarazione di conformità (Produttore)
- c - Dichiarazione attestante installazione in piena conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione Installatore

3) Classificazione "ad hoc" (art. 10 - D.M. 26.6.1984)*

4) Adeguamento "ad hoc" di poltrone imbottite a modello già omologato (Circ. 27/85)*

5) Materiali classificati secondo la Circolare 12/1980*

A - Ammissibilità

- a - certificazione anteriore al 09/09/1984
- b - installazione anteriore al 31/12/1985
- c - utilizzazione possibile fino al 21/09/1992

B - Documentazione

- a - certificato di prova (anteriore al 9/09/84)
- b - dichiarazione del titolare (e/o professionista) attestante:

- * installazione anteriore al 31/12/85
- * rispondenza al prototipo classificato nel certificato di prova
- * installazione in piena conformità alle modalità previste dal certificato di prova

(*) *Le normative e le circolari citate sono riportate nel repertorio dei riferimenti normativi*



REPERTORIO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO



Circolare n° 12 del 17/05/1980

Reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prove e classificazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Protezione Civile e dei SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Circolare N. 12

Prot. N, 11183/3356/5 Roma, 17 maggio 1980

Allegati vari

Agli Ispettorati Regionali ed Interregionali dei VV.F.
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei VV.F.
LORO SEDI

Al Comando delle Scuole Centrali Antincendi e di Protezione Civile
OIPANNELLE - ROMA

Alla Direzione del Centro Studi ed Esperienze Antincendi
OIPANNELLE - ROMA

e p.c. Al Commissario del Governo per la Regione Siciliana
PALERMO

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sarda
CAGLIARI

Al Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Al Commissari del Governo per le Regioni a Statuto Ordinario
LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
TRENTO

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
BOLZANO

Oggetto: *Reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prove e classificazione.*

L'introduzione nell'edilizia di nuovi materiali, diversi da quelli tradizionali, ha creato problemi, sul piano della sicurezza antincendio, che richiedono soluzioni per la definizione del loro comportamento al fuoco e della loro scelta per un impiego sicuro.

Lo studio del comportamento al fuoco dei materiali e delle strutture si è sviluppato in Italia e all'Estero in questi ultimi decenni secondo le due direzioni che caratterizzano gli aspetti fondamentali del comportamento al fuoco:

- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco.

Per quanto concerne la resistenza al fuoco l'argomento nella normativa italiana è disciplinato, anche se non completamente principalmente dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14 settembre 1961 e da altre disposizioni che si richiamano alla citata circolare.



Nulla, invece, è stato finora disposto nel campo della reazione al fuoco, in considerazione dell'importanza che assume, ai fini della sicurezza antincendio, l'impiego, nelle opere di finitura, di materiali combustibili per la formazione di soffitti, pavimenti, pareti, porte, finestre, rivestimenti a scopo decorativo e di isolamento tecnico, acustico ed elettrico, ecc.

L'Amministrazione ha posto allo studio tramite un apposito Comitato, come già accennato nella precedente Circ. n. 18 MI.SA (78), 5 metodi di prova in base ai quali poter procedere ad una classificazione dei materiali da impiegare nell'edilizia, che ne riflettesse la pericolosità connessa ai rischi d'incendio ed associati all'incendio.

I metodi di prova, studiati ed approvati sono riportati in allegati:

1) Progetto di norma internazionale ISO/DIS 1182.2 - «Materiali da costruzione - Prova di non combustibilità»

2) Metodo di prova CSE RF 1/73/A - «Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce».

(Sostituisce il precedente metodo di prova CSE RF 1/75).

3) Metodo di prova CSE RF 2/75/A - «Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia»

(Sostituisce il precedente metodo di prova CSE RF 2/75).

4) Metodo di prova CSE RF 3/77/A - «Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante».

Infine con l'allegato 5 sono riportati i criteri per l'individuazione di 5 classi dei materiali in base ai risultati ottenuti dalle prove predette, tenendo presente che tale classificazione è suscettibile di modificazioni, qualora siano individuati altri metodi di prova che meglio definiscono la reazione al fuoco.

Si precisa inoltre che la scelta della classe per l'impiego dei materiali, a seconda della specifica destinazione degli edifici e dell'uso specifico dei materiali stessi nella costruzione, sarà prescritto dalle norme particolari disciplinanti le singole attività pericolose.

Pel Ministro

Di Vagno

ALLEGATO 1 - Progetto di norma internazionale ISO/DIS 1182.2

ALLEGATO A1 - CRITERI SUGGERITI PER LA VALUTAZIONE

ALLEGATO B1 - COMMENTI.

ALLEGATO 2 - METODO CSE RF 1/75/A

Tabella 2.1

Tabella 2.2

ALLEGATO A2 - METODI DI PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

ALLEGATO 3 - METODO CSE RF 2/75/A

Tabella 3

ALLEGATO A3 - METODI DI PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

ALLEGATO 4 - METODO CSE RF 3/77

Tabella 4

ALLEGATO A4 - METODI DI PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

ALLEGATO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN BASE AI METODI DI PROVA CSE RF 1/75/A - CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77.

Tabella 5.1

Tabella 5.2

Tabella 5.3

NOTE

Le disposizioni contenute nella presente Circolare sono state aggiornate da quelle contenute nel D.M. 26 giugno 1984.



Decreto Ministeriale del 26/06/1984

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, art. 2;

Vista la circolare del Ministro dell'Interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzarle con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali;

Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1 - Scopo.

Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi, in caso d'incendio, dai suddetti materiali.

Art. 2 - Definizioni.

2.1 - Materiale.

Il componente (o i componenti variamente associato che può (o possono) partecipare alla combustione in indipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

2.2 - Reazione al fuoco.

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

2.3 - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi.

Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2.4 - Certificato di prova,

Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

2.5 - Produttore,

Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale di importazione,

2.6 - Marchio di conformità.

Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:

- norme od altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'omologazione.

2.7 - Dichiarazione di conformità.

Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.

2.8 - Campionatura testimone.

Materiale opportunamente contrassegnato depositato presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dall'ottenimento dell'omologazione del materiale.



Art. 3 - Metodi di prova.

I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

- ISO/DIS 182.2 - Materiali da costruzione - Prova di non combustibilità.
- CSE RF 1/75/A - Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce,
- CSE RF 2/75/A - Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.
- CSE RF 3/77 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante.
- CSE RF 4/83 - Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma,

Essi sono riportati negli allegati n. A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5. In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nell'allegato A1.6.

A cura del Ministero dell'Interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2.

Art. 4 - Materiali e relativi metodi di prova.

Nell'elenco 1 allegato A2 sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.

Art. 5 - Classificazione dei materiali.

Nell'allegato A3.1 sono riportati i criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate,

Art. 6 - Impiego dei materiali.

La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinati le singole attività soggette,

Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo dell'omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: "È stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il,.....".

Art. 7 - Certificazione.

Il C.S.E. ed i Laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero provvedono all'emissione dei certificati di prova, Con provvedimento del Ministero stesso si stabiliranno i requisiti cui debbono rispondere i Laboratori suddetti I modelli occorrenti per le certificazioni saranno conformi a quelli predisposti dal C.S.E

Art. 8 - Procedure per l'omologazione dei materiali.

8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo.

Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.

8.1.1. - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. e di adoterà la seguente procedure:

entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza l'I.C.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella "testimone" nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime. L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.

Decorso i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.

Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica il C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.

8.1.2 - Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai Laboratori legalmente riconosciuti; questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E.. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova, nonché campionatura testimone.

8.2 - Domanda di omologazione.



Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo,

8.3 - Autorizzazione ministeriale.

Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato,

8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità.

I materiali prodotti devono essere previsti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificandogli estremi dell'omologazione.

Art. 9 - Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione.

9.1 - Durata.

L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.

9.2 - Rinnovo e decadenza.

Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiara che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in elazione alle variazioni normative o alle modifiche apportate ai materiali.

L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica, L'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzioni incendi disciplinanti le singole attività soggette,

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

9.3 - Revoca.

Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri un errata attribuzione della classe di redazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato, La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione,

9.4 - Pubblicazione.

Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati. Independentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.

Art. 10 - Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione.

Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dell'omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi uffici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono e stesse procedure di cui all'art. 8.1 sostituendo alla scheda una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E. riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato,

I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o su richiesta, del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest'ultimo.

Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della partita di detto materiale.

Art. 11 - Accertamenti e controlli.

Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e deposito prima della commercializzazione.

Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. La prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.

Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E.



effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:

a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e delle regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi da effettuarsi con periodicità non superiore ai due anni;

b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione in laboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E. e con periodicità non superiore ai 6 mesi;

c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 8.1 con periodicità non superiore ai tre mesi e comunque non inferiore alle 100 certificazioni.

Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli salutari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti,

Art. 12 - Invio delle domande e documentazione.

Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Ministro: Scalfaro

ALLEGATO A 1.1 - METODO ISO/DIS 1182.2 - PROVA DI NON COMBUSTIBILITÀ.

<omissis>

ALLEGATO A 1.2 - METODO CSE RF 1/75/A - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI SOSPESI E SUSCETTIBILI DI ESSERE INVESTITI DA UNA PICCOLA FIAMMA SU ENTRAMBE LE FACCE

<omissis>

ALLEGATO A 1.3 - METODO CSE RF 1/75/A - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI CHE POSSONO ESSERE INVESTITI DA UNA PICCOLA FIAMMA SU UN SOLA FACCIA.

<omissis>

ALLEGATO A 1.4 - METODO CSE R 3/77 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DI UNA FIAMMA DINNESCO IN PRESENZA DI CALORE RADIANTE.

Tabella 1 - FLUSSI DI CALORE RICHIESTI SUL CAMPIONE

<omissis>

ALLEGATO A 1.5 - METODO CSE RF 4/83 - REAZIONE AL FUOCO DI MOBILI IMBOTTITI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DI PICCOLA FIAMMA.

<omissis>

ALLEGATO A 1.6 - METODO DI PREPARAZIONE DEI MATERIALI

METODO A.

METODO B.

METODO C.

METODO D.

<omissis>

ALLEGATO A 2.1 - MATERIALI E RELATIVI METODI DI PROVA

A) Elementi strutturali.

A.1 Elementi di chiusura verticali, esterni, interni, portanti, non portanti. - ISO/DIS 1182.2 - CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77.

A.2 Pilastrini (come in A.1).

A.3 Travi (come in A.1).

A.4 Scale (come in A.1).

A.5 Solai (come in A.1).

A.6 Coperture (come in A.1).

A.7 Strutture pressostatiche e tendoni - CSE RF 1/75/A - CSE RF 3/77.

B) Materiali di completamento.

B.1 Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali, interni, portanti, non portanti.

B.1.1 Rivestimenti (come in A.1).

B.1.2 Serramenti (come in A.1).

B.1.3 Isolanti (come in A.1).

B.2 Materiali di completamento di pilastrini e travi.

B.2.1 Rivestimenti (come in A.1).

B.2.2 Isolanti (come in A.1).



8.3 Materiali di completamento delle scale.

B.3.1 Rivestimenti scale (come in A.1).

B.3.2 Rivestimenti vano scale (come in A.1).

B.3.3 Pampetti (come in A.1).

B.4. Materiali di completamento dei solai.

B.4.1 Pavimenti (come in A.1).

B.4.2 Soffitti (come in A.1).

B.4.3 Contro-soffitti (come in A.1).

B.4.4 Isolanti (come in A.1).

B.5 Materiali di completamento delle coperture.

B.5.1 Impermeabilizzabili (come in A.1).

B.5.2 Isolanti (come in A.1).

B.5.3 Lucernari (come in A.1).

C) Installazioni tecniche.

C1 Tubazioni di scarico (come in A.1).

C2 Condotte di ventilazione e riscaldamento (come in A.1).

C3 Canalizzazioni per cavi ISO DIS 1182.2 - CSE 1/75/A; 3/77.

C4 Apparecchi sanitari (come in A.1).

C5 Isolamenti di tubazioni e di serbatoi (come in A.1).

C6 Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina (come in A.1).

C7 Nastri trasportatori e scale mobili (come in A.1).

D) Materiali di arredamento.

D.1 Sipari, drappaggi, tendaggi (come in A.7).

D.2 Mobili imbottiti, materassi - CSE RF 4/83.

D.3 Mobili fissati agli elementi strutturali (come in A.1).

E) Materiale scenico.

ISO/DIS 1182.2 - CSE RF 1/75/A - CSE RF 2/75/A - CSE 3/77 - (In dipendenza della messa in opera del materiale).

N.B. - Nel caso di materiali non combustibili vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.

Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che saranno stabiliti dal CSE.

ALLEGATO A 2.2 - METODI DI PROVA PER I MATERIALI ISOLANTI

<omissis>

ALLEGATO A 3.1 - TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI IN BASE AI METODI DI PROVA ISO DIS 1182.2, CSE RF 1/75/A, CSE RF 2/75A, CSE RF 3/77.

<omissis>



Circolare n° 27 del 21/09/1985

Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. - Estensione delle omologazioni.

A seguito di vari quesiti pervenuti a questo Ministero in merito alla corretta interpretazione della normativa di cui al D.M. 26 giugno 1984 per la sua applicazione nelle attività regolamentate in materia ed, in particolare, nel settore riguardante l'utilizzazione di poltrone esistenti da ristrutturare onde adeguarle a quanto prescritto con i DD.MM. 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, si forniscono le seguenti specificazioni:

1) Le prove necessarie per la classificazione di reazione al fuoco di poltrone (classi 1 IM e 2 IM), in base al D.M. 26 giugno 1984, riguardano unicamente il materiale costituente l'imbottitura, l'interposto se previsto, nonché il relativo rivestimento.

Di conseguenza i materiali costituenti il fusto e/o il supporto di poltrone sono *ininfluenti* ai fini della suddetta classificazione.

L'esito delle prove in argomento non *P* parimenti *dipendente* dalle dimensioni e dalla forma delle poltrone come pure, sulla base dei risultati e le prove a tutt'oggi effettuate dai laboratori autorizzati, risulta non determinante il colore e/o il disegno del tessuto di rivestimento,

L'*ininfluenza* dei suddetti parametri rende possibile a questo Ministero, senza ripetizione di prove, il rilascio di certificati di estensione di omologazione relativi a poltrone che si differenzino da un modello già omologato esclusivamente per uno o più dei parametri innanzi citati.

A tal fine la ditta dovrà produrre a questo Ministero una dichiarazione di impegno circa l'esclusivo impiego dei medesimi materiali costituenti imbottitura, interposto e rivestimento del modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest'ultimo si differenziano solo per i parametri *ininfluenti* innanzi citati.

2) In merito a singoli casi di locali di pubblico spettacolo, nei quali debba provvedersi in via definitiva all'adeguamento delle poltrone nei termini temporali indicati dall'art. 5 del D.M. 28 agosto 1984, alla classe di reazione al fuoco prescritta dal decreto stesso, e attuabile la procedura semplificata nel seguito precisata,

Qualsiasi ditta in possesso di certificato di omologazione per uno specifico modello di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la produzione del modello omologato stesso.

La ditta dovrà dichiarare all'esercente del locale interessato, per la successiva acquisizione agli atti della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'avvenuta modifica delle poltrone esistenti, nel locale stesso, in conformità del modello omologato, precisando esplicitamente il nome del locale e relativo indirizzo nonché il numero delle poltrone che hanno subito l'adeguamento,

Tale dichiarazione dovrà essere corredata di certificato di omologazione relativo al modello dalla stessa prodotto con l'uso dei materiali utilizzati per l'adeguamento.

Su ciascuna poltrona così ricondotta all'osservanza della norma vigente dovrà risultare apposta un'etichetta, chiaramente leggibile e stabilmente fissata, riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato rilasciato da questo Ministero, la dizione: «poltrona rispondente alla classe (1 IM o 2 IM) ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n. 27 in data 21 settembre 1985 (estremi della presente circolare)».

Interventi eseguiti secondo la procedura innanzi indicata escludono comunque la produzione e la commercializzazione dei manufatti destinati ad utilizzazioni esterne al locale che forma oggetto della sopraccennata dichiarazione rilasciata dalla ditta,

Infine con la presente circolare si stabilisce l'importante principio che il certificato di omologazione rilasciato da questo Ministero per un determinato prodotto (moquette, tendaggio, poltrona etc.) e valido anche per prodotti con caratteristiche apparenti diverse, unicamente per colore e/o disegno, da quelle del prototipo del tessuto sottoposto a prove.

Le precisazioni contenute nella presente circolare consentono l'adozione di procedure rapide sia per l'adeguamento definitivo di poltrone esistenti in locali di pubblico spettacolo sia per la commercializzazione e per l'utilizzazione di vari tipi di materiali derivati da un prototipo omologato.

Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall'avvenuta individuazione dei parametri *ininfluenti* sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi dall'esperienza a tutt'oggi maturata nel settore.



Lettera Circolare prot. n° 15264/4190/3 del 23/07/1986

D.M. 26 giugno 1984: «Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi». (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984)

Nelle more della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si trasmettono in allegato i seguenti elenchi:

- Elenco dei Laboratori provvisoriamente autorizzati ad emettere certificazioni di reazione al fuoco di cui al D.M. 26 giugno 1984.

- Elenco dei materiali omologati, ai sensi del D.M. 26 giugno 1984, dalla data di compilazione del primo elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 12 novembre 1985, sino alla data del 15 aprile 1986.

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare che la certificazione rilasciata dai predetti Laboratori, in assenza dell'atto di omologazione o di quello di estensione di omologazione, emesso da questo Ministero, non costituisce, di per sé, documentazione sufficiente per il riconoscimento dei materiali come appartenenti ad una determinata classe di reazione al fuoco, salvo i casi previsti dall'art. 10 del D.M. 26 giugno 1984,

Pertanto il certificato di omologazione (o di estensione di omologazione) rilasciato da questo Ministero, con le specificazioni in esso contenute, è l'unico atto idoneo per consentire l'impiego di un determinato materiale, in relazione alla classe di reazione al fuoco ad esso attribuita, nelle attività regolate da particolari norme di prevenzione incendi in materia.

I materiali di cui trattasi comunque devono risultare muniti anche di marchio di dichiarazione di conformità ai sensi di quanto stabilito dal punto 8.4 del D.M. 26 giugno 1984.

Restano peraltro valide le puntualizzazioni e le procedure di cui al punto 2) della Circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono invitati ad accertare l'esistenza delle condizioni innanzi richiamate per materiali ed arredi cui sono richieste determinate caratteristiche di reazione al fuoco ai fini del loro impiego, N.B.: L'elenco dei materiali omologati ai fini della prevenzione incendi si trova in altra parte del volume,

Elenco dei laboratori provvisoriamente autorizzati ad emettere certificazioni sulla reazione al fuoco, ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

* LA.P.I. - Laboratorio Prevenzione Incendi di G. Borsini & C sas - Via G. Giusti, 203 - 50041 CALENZANO (FI)

* L.S.F. - Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco - Via E. Toti, 3 - 21040 GERENZANO (VA)

* Istituto Giordano - Via Rossini, 2 - 47041 BELLARIA (FO)

* Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini s.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI)

* Montedipe C.S.I. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI)

Con Circolare n. 39 del 22 novembre 1984 si è riconosciuta valida la certificazione rilasciata in materia di reazione al fuoco dai seguenti laboratori:

* L'Istituto Centrale per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia - S. GIULIANO MILANESE (MI)

* L'Istituto per la Tecnologia del Legno - S. MICHELE ALL'ADIGE (TN)

Per questi due ultimi laboratori è necessario provvedere quanto prima alla loro autorizzazione provvisoria in base alle procedure previste dal D.M. 26 marzo 1985.



Circolare n° 17 del 16/04/1987

Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili.

Sono state evidenziate da più parti a questo Ministero, le notevoli difficoltà che le ditte incontrano per ottenere, in applicazione della normativa vigente, la classificazione di reazione al fuoco e al successiva omologazione, ai fini della prevenzione incendi, dei propri prodotti che, realizzati con materie e processi tecnologici comuni, si diversificano fra loro unicamente per caratteristiche di spessore e/o colore.

Come è infatti noto il colore e lo spessore dei materiali sottoposti alle prove di laboratorio secondo le specifiche di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984 non sono, in via generale, influenti sui risultati delle prove stesse e, pertanto, la classificazione e la successiva omologazione, di regola, sono riferite ad un singolo prodotto avente spessore e colore definito.

Ne consegue che la classificazione e l'omologazione di una intera gamma di colori e/o di spessori di produzione di un materiale comporta l'esecuzione di un notevole numero di prove di laboratorio con conseguenti pesanti oneri economici e temporali sia per i produttori che per gli operatori del settore.

L'esperienza di laboratorio maturata ha già consentito di affermare attraverso la circolare n. 27 MI.SA (85) 7 del 21 settembre 1985 la influenza del colore e del disegno dei materiali tessili ai fini della loro classificazione ed omologazione alla reazione al fuoco.

Nell'intento di adottare procedure semplificate di omologazione anche nei riguardi di materiali diversi dai tessuti, il Servizio tecnico centrale di questa Direzione generale ha interpellato il Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco circa la possibilità di individuare e rendere applicabili soluzioni consimili anche per altre categorie di materiali.

Il Centro studi ed esperienze, alla luce dell'ulteriore esperienza maturata sia direttamente che attraverso gli altri laboratori certificatori, ha fornito a questo Ministero indicazioni circa le singole procedure di omologazione e di estensione di omologazione riferibili alle categorie di materiali appresso specificate.

Ai fini dell'applicazione delle procedure stesse è necessario formulare le seguenti premesse:

- a) la definizione di materiale contenuta nell'articolo 2 del Decreto ministeriale 26 giugno 1984, fa espresso riferimento alle effettive condizioni di posa in opera e di impiego dello stesso;
- b) l'omogeneità dei materiali deve intendersi pertanto riferita tanto alle caratteristiche fisico-chimiche della materia che li costituisce quanto alla uniformità di impiego e posa in opera.

1. Materiali omogenei prodotti in gamme di diversi colori.

L'influenza del colore sull'andamento delle prove risulta non determinante per l'attribuzione della classe di reazione al fuoco e, pertanto, l'atto di omologazione rilasciato da questo Ministero per un determinato materiale omogeneo, deve intendersi valido indipendentemente dal colore di produzione.

2. Materiali omogenei prodotti in gamme di diversi spessori.

a) Omologazione.

Un materiale omogeneo prodotto in una gamma di diversi spessori può essere omologato con un unico atto, valido per tutta la serie di spessori, rilasciato con l'indicazione della più sfavorevole classe di reazione al fuoco desumibile dalla certificazione di prova riguardante le campionature relative agli spessori minimi e massimi dell'intera serie.

Al fine di ottenere il rilascio del precisato atto di omologazione, il richiedente dovrà trasmettere a questo Ministero apposita istanza corredata con le due precisate certificazioni.

b) Estensione di omologazione.

Nel caso in cui un produttore sia già in possesso di due distinti atti di omologazione riferiti a due spessori diversi di un identico materiale omogeneo, potrà essere richiesta, con apposita istanza rivolta a questo Ministero, l'estensione dell'omologazione, per lo stesso materiale, realizzato con gli spessori intermedi, senza la presentazione di ulteriori certificazioni di prova.

L'estensione dell'omologazione per la citata serie di spessori intermedi sarà rilasciata con l'indicazione della classe di reazione al fuoco più sfavorevole risultante dagli atti omologativi originari.

3. Materiali omogenei che presentano variabilità dello spessore nel singolo manufatto nonché da manufatto a manufatto.

La classificazione di reazione al fuoco di un singolo manufatto in materiale omogeneo di spessore variabile deve essere effettuata, come noto, attraverso prove eseguite su campionatura avente spessore costante pari a quello minimo che il manufatto stesso presenta.

La precisata circostanza rende valide anche per i materiali di cui trattasi le determinazioni di cui al precedente punto 2) e, quindi, adottabile la procedura di estensione di omologazione da un modello di manufatto ad un altro modello quando questi siano entrambi realizzati con lo stesso materiale omogeneo ed abbiano caratteristiche di conformazione geometrica tali da presentare in comune, nella variabilità degli spessori, la identità di quelli minimi.



Quanto innanzi specificato rende ulteriormente possibile la procedura di estensione di omologazione, senza ripetizione di un notevole numero di prove di laboratorio, anche per più modelli di manufatti che, realizzati con lo stesso materiale omogeneo, non abbiano in comune lo spessore minimo.

Detta possibilità si verifica qualora il richiedente sia già in possesso di atti di omologazione riguardanti due modelli di manufatti realizzati con lo stesso materiale omogeneo e conformati in modo da presentare ciascuno un proprio spessore minimo,

In tal caso potrà essere richiesta a questo Ministero l'estensione delle omologazioni precisate per qualsivoglia modello che presenti spessore minimo compreso tra i minimi dei due modelli cui sono riferite le omologazioni stesse e sia comunque realizzato con identico materiale omogeneo.

Ne la domanda, il richiedente l'estensione di omologazione, dovrà esplicitamente dichiarare la sussistenza di tale circostanza.

Le estensioni di omologazione in ogni caso indicheranno la classe di reazione al fuoco più sfavorevole tra quelle individuabili dagli atti omologativi originari.

Le procedure innanzi riportate, valide per materiali omogenei, sono applicabili anche nel caso di esistenza di rifiniture superficiali a condizione che le stesse risultino identiche per tutta la serie degli spessori di produzione nonché conformi a quelle delle campionature di prova.

Ai fini dell'applicabilità di detti criteri, inoltre, possono essere considerati come omogenei anche i materiali costituiti da uno stesso tipo di legno massello nonché i composti di fibre o particelle.

Devono, di contro, ritenersi esplicitamente esclusi i multistrati. E' peraltro allo studio l'individuazione di alcuni tipi di tali materiali cui sia possibile riferire procedure consimili.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

< Omissis >



Circolare n° 37 MI.SA. (87) 22 del 15/10/1987

Locali di pubblico spettacolo. Sostituzione di materiali componenti poltrone imbottite-

Con il manifestarsi di esigenze di sostituzione di materiali di rivestimento di poltrone imbottite installate in locali di pubblico spettacolo, pervengono a questo Ministero richieste di parere in merito alla possibilità di effettuare la sostituzione stessa, nei vari casi che possano presentarsi, senza inficiare la attuale rispondenza, temporanea o permanente, di tali arredi alle normative di prevenzione incendi concernenti la reazione al fuoco.

Si forniscono di seguito, in via generale, le precisazioni atte a rimuovere problemi interpretativi delle normative vigenti per gli aspetti connessi alle necessità di sostituzione dei componenti di poltrone imbottite aventi influenza ai fini della classificazione alla reazione al fuoco di tali arredi.

Le poltrone imbottite, installate in locali di pubblico spettacolo, diverse da quelle la cui possibilità di utilizzazione, ai sensi del decreto ministeriale 28.2.1987, scade in ogni caso alla data 31.12.1987, rientrano comunque in una delle due seguenti tipologie:

a) Poltrone la cui utilizzazione è consentita fino alla scadenza di anni 8, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 agosto 1984, in quanto rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. stesso o a quelle di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4.2.1985;

b) Poltrone idoneamente comprovate di classe di reazione al fuoco.

A riguardo delle poltrone individuate al punto opportuno chiarire che le normative contenute nel decreto ministeriale 28.8.1984 e nel decreto ministeriale 4.2.1985, non consentono la sostituzione materiali di rivestimento stante la cessata possibilità della relativa applicazione oltre la data 31.12.1985 fissata dallo stesso decreto ministeriale 4.2.1985.

Di conseguenza, al verificarsi di circostanze rendono non più utilizzabili, per deterioramento o usura dei materiali, tali poltrone imbottite, le devono essere o rimpiazzate con altre appartenenti alla richiesta classe IM di reazione al fuoco o adeguate a tale classe previa la sostituzione del materiale di rivestimento nonché dei materiali di eventuale interposto.

In ordine a ciascuna delle due possibilità innanzi indicate si richiama quanto segue:

- l'idoneità delle nuove poltrone imbottite, per gli aspetti della reazione al fuoco, è comprovabile unicamente attraverso il relativo certificato di omologazione (o di estensione di omologazione) accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore titolare dell'atto stesso;

- l'idoneità di poltrone adeguate e invece attestabile con la relativa certificazione (ad hoc), connessa alla procedura contemplata dall'art. 10 del decreto ministeriale 26.6.1984, salvo il caso in cui, l'adeguamento stesso, venga attuato con il ricorso alla procedura prevista al punto 2) della Circolare n. 27 MI. SA. (85) 7, in data 21 settembre 1985, la quale, tra l'altro, specifica anche la documentazione atta a comprovare la validità dell'intervento.

In merito alle poltrone di cui al punto b) si rendono necessarie le puntualizzazioni di seguito riportate.

La sostituzione di uno o più materiali tra quelli costituenti rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto è sempre attuabile su poltrone di tipo omologato o ad esso assimilabile (estensione di omologazione o adeguamento definitivo realizzato con la procedura di cui alla Circolare 27 MI.SA. (85) 7 del 21.9.1985) a condizione che l'intervento sia eseguito dalla ditta intestataria del corrispondente atto di omologazione o di estensione di omologazione.

In tal caso, comunque, la precitata ditta deve rilasciare all' esercente apposita dichiarazione attestante:

1) Quali tipi di materiali costituenti il manufatto abbia sostituito;

2) La conformità delle caratteristiche apparenti e non apparenti dei nuovi materiali posti in opera a quelle degli stessi materiali appartenenti al prototipo sottoposto prove ai fini del rilascio dell'atto di omologazione originario del modello di poltrona;

3) Il numero di poltrone oggetto dell'intervento;

4) La specificazione del locale nel quale sono installate le poltrone su cui è stato effettuato l'intervento.

Con riferimento al contenuto del punto 2) e a quanto di seguito espresso, per atto di omologazione originario deve intendersi, in relazione al caso che si presenta, uno dei seguenti:

- atto di omologazione riferito allo specifico modello di poltrona oggetto dell'intervento;

- atto di omologazione dal quale è derivato quello di estensione di omologazione concernente il modello di poltrona oggetto dell'intervento;

- atto di omologazione del modello di poltrona in base al quale si è effettuato l'adeguamento delle poltrone ai sensi della Circolare da ultimo richiamata,

L'intervento di sostituzione di materiali, su poltrone già certificate ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26.6.1984 (ad hoc) o l'intervento comunque eseguito su poltrone omologate ovvero dotate di estensione di omologazione, effettuato da ditta diversa da quella titolare dell'atto di omologazione originario,

comporta invece il ricorso, rispettivamente ulteriore o nuovo, alle procedure di cui all'art. 10 del decreto stesso, onde poter acquisire nuova certificazione atta a comprovare che al manufatto e ancora attribuibile la medesima classe di reazione al fuoco,

Si sottolinea infine che, ai sensi di quanto stabilito al punto 2.3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 26.6.1984, non è da ritenersi comprovabile attraverso la esibizione del relativo atto di omologazione o atto di estensione di omologazione nonché di pertinente dichiarazione di conformità, la idoneità di manufatti forniti ed installati in data anteriore a quella di rilascio di uno o di entrambi tali documenti.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente Circolare i cui contenuti costituiscono norma per la corretta esecuzione degli interventi innanzi trattati.



Lettera Circolare prot. n° 7949/4122 del 09/05/1989

Pilastrini e travi in legno - Reazione al fuoco

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di "reazione al fuoco" che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati.

Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione delle metodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone limitatamente alle travi e pilastrini in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco,

Lettera Circolare prot. n° 3588/4109 del 03/03/1990

Decreto Ministeriale 6 luglio 1983 - Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero quesiti riguardanti l'obbligo di classificazione, ai fini della reazione al fuoco, dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei locali individuati nell'art. 1 del D.M. 6 luglio 1983.

Al riguardo si precisa che i materiali che, ai sensi del citato D.M., sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli che vengono impiegati per la costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti, e loro relativi rivestimenti), per la realizzazione delle scene e, per quanto attiene ai materiali "di arredamento"; i tendaggi, le poltrone (mobili imbottiti definiti nell'Allegato A1.5 del D.M. 26 giugno 1984) e i sedili.

Decreto Ministeriale del 05/08/1991

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello stato membro,



Decreto Ministeriale del 06/03/1992

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.

Art. 1 - Classificazione.

1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI.
2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella «testimone» e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

Art. 2 - Utilizzazione,

1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI 9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3 - Definizioni.

1. Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emessa, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto,
3. certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresì, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione,
5. Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.
6. Marchio di conformità: indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:
dicitura «Prodotto verniciante ignifugo»;
nome o altro segno distintivo del produttore;
anno di produzione, classe di reazione al fuoco;
estremi dell'atto di omologazione,

Art. 4 - Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione.

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
 - a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;
 - b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella «testimone», nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;
 - c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;
 - d) decorso sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera e) il procedimento si estingue;
 - e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova,
2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.



4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - Commercializzazione CEE.

1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità per il produttore.

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:

- a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
- b) emettere la dichiarazione di conformità;
- c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7 - Controlli.

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.

4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8 - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione.

1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà, l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art.1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa.

La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.

4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9 - Ricorsi.

1. Averso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.



Circolare n° 14 del 07/07/1992

Decreto ministeriale 6 mano 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio» - Decreto ministeriale 6 mano 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi*».

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1992 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 6 mano 1992, concernenti norme tecniche e procedurali rispettivamente per la «classificazione, di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» e per la «classificazione della capacità estinguente e l'omologazione di estintori carrellati di incendio».

Con tali decreti si è inteso recepire nel corpo normativo per la sicurezza in caso di incendio del Ministero dell'interno due delle norme UNI-CNWF elaborate in sede UNI nell'ambito della convenzione stipulata tra tale organismo e il CNWF per la predisposizione di norme attinenti i prodotti da utilizzarsi nelle attività di prevenzione incendi.

Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione di funzionari in particolare del C.S.E., il coordinamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni, attinenti il settore di competenza dell'amministrazione, sia in ambito nazionale (UNI) che internazionale (CEN),

Le norme UNI-CNWF così elaborate, pur essendo norme «di buona tecnica», restano nel campo delle norme «volontarie» in mancanza di provvedimenti legislativi che le trasformino in «regole tecniche» (leggi, decreti; ecc.) ad osservanza obbligatoria.

I provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver espletato, nei confronti dei Paesi della CEE, al procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, danno valore cogente alle norme «volontarie» anzidette. Si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto in relazione all'importanza che essi rivestono per l'attività di prevenzione incendi.

Per quanto attiene la conformità di un prodotto alla norma o al prototipo si precisa che con l'ottenimento dell'atto di omologazione il produttore, del prodotto verniciante ignifugo o dell'estintore carrellato, è tenuto a garantire la conformità dei prodotti alla norma presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione e quindi, come caso particolare, sono da ritenersi conformi alla norma i prodotti conformi al prototipo omologato.

Potranno essere apportate, pertanto, senza alcun atto di omologazione aggiuntivo le modifiche non influenti sui requisiti di prestazione e/o modalità di uso di cui all'omologazione.

L'attività di controllo prevista dagli articoli 7 dei decreti di che trattasi sarà pertanto essenzialmente tesa alla verifica della permanenza di tali requisiti. A tal fine sarà cura del laboratorio che emette il certificato di prova conservare il prototipo omologato così definito:

campione o saggio dello stesso atto a indicarne le caratteristiche e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del campione stesso.

Nulla e rinnovato in materia di autorizzazione di laboratori esterni fermo restando che tali autorizzazioni, qualora necessarie, potranno essere consentite solo dopo che le strutture dell'amministrazione possano garantire l'espletamento dell'attività certificata in tutte le sue fasi.

Nelle norme di prevenzione incendi disciplinanti le specifiche attività saranno indicati i criteri e le modalità di impiego dei prodotti vernicianti ignifughi e degli estintori carrellati; in attesa dell'emanazione delle specifiche norme, i comandanti provinciali in relazione alla specifica situazione di rischio potranno, ove ritenuto necessario, prescrivere l'uso.

Si precisa al riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato da questa amministrazione, è l'unico atto idoneo per consentire l'impiego dei prodotti di che trattasi anche se provenienti da Paesi della CEE.

Si ritiene infine utile, per una più completa informazione, riportare di seguito, per ciascun decreto, alcuni chiarimenti specifici di particolare interesse.

decreto ministeriale relativo ai prodotti vernicianti ignifughi.

Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della NORMA UNI 9796 che integralmente si riporta: «La presente norma si applica ai prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi ad eccezione di:

- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea».

Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti ignifughi potrà essere consentita unicamente in tale ambito, si richiama l'attenzione sugli obblighi previsti, oltre che nei confronti dei produttori (art. 6), anche nei confronti degli installatori e di responsabili delle singole attività (art. 2).

decreto ministeriale relativo agli «estintori carrellati».

Si precisa, con riferimento al marchio di conformità di cui all'art. 3, comma 6, che nella parte dei contrassegni distintivi dovranno obbligatoriamente essere riportati gli estremi dell'omologazione rilasciata da questa amministrazione.

Si richiama infine l'attenzione sull'art. 10 che fissa i termini per la costruzione, la commercializzazione e l'uso degli estintori carrellati omologati ai sensi del decreto in questione,



Circolare n° 15580 del 30/12/1993

Omologazione di serie di mobili imbottiti

Come è noto, la procedura per omologare un certo numero di modelli di mobile imbottito diversi tra loro solo per parametri non influenti ai fini dell'omologazione, è quella di procedere, previa esecuzione delle prove di laboratorio, alla omologazione di un determinato modello di manufatto assunto come prototipo di riferimento e, successivamente, all'omologazione di ciascuno degli altri modelli senza la ripetizione delle prove stesse.

In linea di principio detta procedura presenta validità del tutto generale e, pertanto, andrebbe applicata senza alcuna eccezione anche al caso in cui i vari modelli di mobile imbottito costituiscano una cosiddetta "serie" (o "collezione" o "componibile") identificata, dal punto di vista commerciale, con una specifica denominazione

Per quanto riguarda le "serie"; però, questo Ministero, nell'intento di migliorare l'erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, ha rilevato ed attuato già da tempo la possibilità di omologare, in un'unica soluzione, le «serie» stesse, sulla base di certificazioni emesse per i modelli di manufatto presi a simbolo delle medesime.

Si è potuto così conseguire, in un congruo numero di casi, una notevole riduzione dei tempi di risposta da parte di questo Ufficio in piena conformità allo spirito della legge n. 241/1990.

Nella fattispecie, però, la collaborazione offerta da codesti laboratori non è stata suffragata, come di consueto, dalla necessaria e proficua uniformità di comportamento, forse per il fatto che le varie direttive al riguardo siano state fornite da questa Amministrazione di volta in volta e per le vie brevi,

Al fine pertanto di ufficializzare e uniformare la procedura da adottarsi per l'omologazione, in un'unica soluzione, di un'intera serie di modelli di mobile imbottito, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità di azione:

1) La procedura è applicabile solo al caso in cui la serie, individuata con una propria denominazione commerciale, sia costituita esclusivamente da modelli di mobile imbottito e non anche da altri tipi di manufatti materiali

Tutti i modelli della serie devono risultare classificabili nella reazione al fuoco, realizzati con gli stessi identici componenti per quanto riguarda la costituzione dell'imbottitura, del rivestimento e dell'interposto e devono dar luogo ad identiche campinature di prova.

In tutti gli altri casi deve essere seguita la procedura generale citata in premessa.

2) Il certificato di reazione al fuoco e i relativi consueti allegati (rapporto di prova, scheda tecnica e disegni illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo dell'intera serie,

Il manufatto stesso deve risultare individuato con la denominazione commerciale della serie di appartenenza e con una sigla o dizione identificativa specifica per l'articolo.

3) Alla normale certificazione deve essere acclusa una documentazione supplementare costituita da una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1) nonché dai disegni illustrativi di tutti gli altri modelli costituenti la serie.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato fac-simile.

Affinché anche la documentazione supplementare di che trattasi possa essere utile per l'espletamento dell'attività ispettiva da parte degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla stessa deve essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, uno specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell'intera serie.

Il riferimento appena citato può essere espresso nei seguenti termini.

«Documentazione supplementare acclusa al certificato di reazione al fuoco n. del, presentata dal produttore ai sensi della lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. del

Si soggiunge che qualora un singolo modello di una collezione sia stato già omologato individualmente, l'omologazione (per estensione) degli altri modelli della medesima collezione dovrà essere richiesta secondo la procedura generale citata in premessa,

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL PRODUTTORE

Il sottoscritto (1)..... residente in

Via n.

Documento di identità, rilasciato dal.....

il..... in qualità di Rappresentante Legale della ditta (2)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale, che i mobili imbottiti di seguito elencati:

- 1)
- 2)
- 3)



sono gli unici articoli che insieme al mobile imbottito denominato «.....» (3), costituiscono la serie (4). Tutti i modelli citati sono realizzati con i medesimi componenti; danno tutti luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore del rivestimento, Si allega alla presente, per l'identificazione degli articoli della serie, la documentazione (5) costituita da n., facciate.

Data..... Firma

-
- (1) Il richiedente la certificazione.
 - (2) La ditta intestataria della certificazione.
 - (3) Denominazione del mobile imbottito quale risulta dalla certificazione.
 - (4) Denominazione commerciale della serie,
 - (5) Disegni, cataloghi, ecc.,
-

N.B. Il presente modello va utilizzato qualora si intenda richiedere l'omologazione di una serie di mobili imbottiti cui appartiene quello per il quale sia richiesta l'omologazione.

A tal fine dovrà essere presentato, debitamente compilato, unitamente alla documentazione occorrente per l'identificazione degli articoli della serie.

Sia il modello che la documentazione allegata dovranno essere prodotti in duplice copia una delle quali sarà trattenuta dal laboratorio certificatore e l'altra restituita in allegato al certificato di reazione al fuoco.



Circolare n° 3 del 28/02/1995

DM 26/6/84 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.

Il punto 62, lettera o), della "regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" al legata al D.M. 9 aprile 1994, dispone che i *controsoffitti* nonché gli altri materiali di rivestimento e i materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi siano omologati "tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco".

Al fine di semplificare e generalizzare le procedure di classificazione dei materiali anzidetti armonizzandole con il disposto sopracitato, il Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze, d'intesa con questo Ministero, ha emesso le risoluzioni n. 19, 20, 21 e 22 del 30/11/94 allegate in copia con le quali, sostanzialmente, viene stabilito che per la classificazione dei materiali in argomento dovrà tenersi conto di entrambe le superfici dei materiali in argomento sia delle facce cosiddette "a vista"; sia delle superfici rivolte verso l'interno delle intercapedini.

Analogamente, per i materiali di che trattasi, vanno stabiliti gli indirizzi e le procedure da seguire per il rilascio delle nuove omologazioni nonché le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate: a tal fine, si dispone quanto segue:

1) A decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, gli atti di omologazione relativi ai materiali in argomento saranno emessi da questo Ministero sulla base di certificazioni redatte in conformità alle risoluzioni citate in premessa.

Nel caso in cui le due superfici del materiale da sottoporre a prova siano identiche tra loro, tale circostanza dovrà essere esplicitamente evidenziata nella scheda tecnica firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice,

2) Le istanze di omologazione giacenti presso il competente Ufficio di questa Direzione Generale, dovranno essere integrate da un secondo certificato di reazione al fuoco afferente le sole prove integrative da condursi sui materiali stessi alla luce delle relative risoluzioni.

Su tutti i secondi certificati, le voci "impiego" e "posa in opera" non dovranno essere compilate e, a cura dei laboratori certificatori, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Certificato emesso ai sensi della circolare prot..... del

, da collegare al certificato di reazione al fuoco n.

..... emesso ildal

Nulla muta, ovviamente, per quanto attiene la compilazione dei rapporti di prova relativi ai certificati stessi.

Nel caso in cui le due superfici del materiale siano identiche tra loro, il legale rappresentante della ditta produttrice dovrà inviare a questo Ministero, in luogo del secondo certificato anzidetto, una apposita dichiarazione attestante l'identità delle superfici stesse. Tale disposto non è applicabile, ovviamente, ai materiali, isolanti e non, impiegati nella posizione di *pavimentazione sopraelevata* per i quali è indispensabile l'esecuzione delle prove integrative.

L'uno o l'altro dei documenti sarà richiesto da questo Ministero all'atto dell'esame di ogni istanza ma potrà anche essere inviato di propria iniziativa dalle varie ditte produttrici, facendo riferimento alla presente circolare.

3) Le omologazioni rilasciate anteriormente alla data della presente circolare, potranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

A tal fine, i fabbricanti dovranno inviare a questo Ministero apposite istanze in carta legale corredate dagli originali degli atti di omologazione e, in relazione ai casi, degli stessi secondi certificati o dalle stesse dichiarazioni previste al precedente punto 2).

Le suddette istanze potranno anche essere contestuali alle richieste di rinnovo delle omologazioni stesse che, come è noto, hanno validità quinquennale dalla data del relativo rilascio; fino al loro adeguamento, però, tutte le omologazioni di che trattasi potranno considerarsi valide solo in riferimento alle superfici a vista dei corrispondenti materiali che, pertanto, **non potranno essere installati in wso di formazione di intercapedini contenenti possibili fonti di innesco.**

4) Le omologazioni per estensione, saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai materiali di riferimento siano stati adeguati in conformità alle disposizioni contenute nella presente circolare,

5) I materiali in questione, già installati, che formino intercapedini contenenti fonti di innesco, dovranno essere adeguati a quanto richiesto nella presente circolare.

Tale adeguamento dovrà avvenire entro i termini previsti nelle norme di prevenzione incendi specifiche per le attività i cui materiali si trovano installati, nel rispetto delle classi di reazione al fuoco prescritte.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati che leggono per conoscenza, la cui attività certificativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.



ALLEGATO

Reazione al fuoco
Risoluzione n. 19 del 28/11/94,

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell'intradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (controsolfitti) si applica quanto disposto al punto 3.1 della 'Raccolta delle Risoluzioni', sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RF 3/77, va eseguito nelle posizioni "soffitto" e "pavimento" esponendo al pannello radiante, nella posizione "soffitto", la superficie che in opera verrà rivolta verso il basso e nella posizione "pavimento" quella che in opera verrà rivolta verso l'alto, Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate, Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione "soffitto" attribuendo al materiale la classe determinata.

Reazione al fuoco
Risoluzione n. 20 del 28/11/94 .

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell'estradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (pavimenti sopraelevati) si applica quanto disposto al punto 3.1 della 'Raccolta delle Risoluzioni', sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RF 3/77, va eseguito nelle posizioni "pavimento" e "soffitto" esponendo al pannello radiante, nella posizione "pavimento", la superficie che in opera verrà rivolta verso l'alto e nella posizione "soffitto" quella che in opera verrà rivolta verso il basso, Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate, Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione "soffitto" attribuendo al materiale la classe determinata.

Reazione al fuoco
Risoluzione n. 21 del 28/11/94 .

Per la classificazione dei materiali di rivestimento di pareti posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi, si applica la risoluzione n. 6 del 30/12/87.

Reazione al fuoco
Risoluzione n. 22 del 28/11/94 .

1. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.
2. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano, oltre al punto 6.1.2 della 'Raccolta delle risoluzioni', le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.



Circolare n° 18 MI.SA del 03/08/1998

Oggetto: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.91 Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme, di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate/ i materiali di cui al comma 1 dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.

La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso.

La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 26.3.1985 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

ALLEGATO - CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991

- 1) esame della tipologia dei parametri misurati;
- 2) confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;
- 3) valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;
- 4) confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;
- 5) effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;
- 6) attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.